SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 31 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo L. 400	Nel Regno	Abb. annuo L. 120	All' Estero: Abb. annuo L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale » 200		» semestrale » 60	» semestrale » 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale » 100		» trimestrale » 30	» trimestrale » 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo 8		Un fascicolo 4	Un fascicolo 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile.

S. M. il Re, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, nell'udienza del 22 Maggio 1944 ha conferito la medaglia d'argento al valor civile a S. E. l'Arcivescovo di Manfredonia, Mons. Comm. Andrea Cesarano, in premio della sua nobile e coraggiosa condotta appresso indicata:

« Durante il periodo dell'occupazione tedesca di Manfredonia dal 9 al 26 Settembre 1943, sprezzante di ogni minaccia, ovunque amorosamente si prodigava e accorreva, ove fossero in pericolo vite umane.

Sotto bombardamenti e mitragliamenti da aerei, ponendosi anche a braccia aperte dinanzi ad una formazione di mitragliatrice pronta a far fuoco sulla folla, salvava numerose vite umane, aiutava fuggiaschi, riusciva ad impedire che si operassero distruzioni e rovine, con conseguenti eventi sanguinosi.

Mirabile esempio di abnegazione e di altissima virtù cristiana ».

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 26 maggio 1944, n. 134.

Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, e dei Ministri senza portafoglio, nonchè dei Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, delle Comunicazioni e dell'Industria Commercio e Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO

NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO

CAPO I

I delitti e gli illeciti fascisti

Art. 1

Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi creati dal fa-

scismo. Le sentenze di condanna già pronunziate in base a tali disposizioni sono annullate.

Art. 2

Coloro che promossero o diressero l'insurrezione armata del 28 ottobre 1922 contro i poteri dello Stato sono puniti con l'ergastolo e, se continuarono in alte responsabilità fasciste dopo che le leggi fasciste introdussero la pena di morte, può essere loro inflitta detta pena.

Art. 3

Gli organizzatori delle bande fasciste, i quali promossero o compirono gravi atti di violenza a danno di enti o di organizzazioni o di singoli, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 4

Coloro che promossero o diressero l'attuazione del colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e dopo di esso contribuirono con atti rilevanti a mantenere il fascismo nell'esercizio del potere, sono puniti con la reclusione da cinque a quindici anni e con la privazione perpetua dell'esercizio dei diritti politici.

Art. 5

Ai delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del presente decreto non si applicano le norme del codice penale sulla prescrizione.

Le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili a questi delitti e, se già sono stati applicati, le relative declaratorie sono revocate. L'Alto Commissario potrà proporre al Re la revoca di grazie sovrane già concesse.

Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti, quando sulla decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai delitti commessi in qualunque tempo per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, puniti dalle leggi penali in vigore al momento della loro commissione con pena detentiva non inferiore nel massimo ai tre anni.

Art. 6

Chiunque posteriormente all'8 settembre 1943, anche non rivestendo la qualità di militare, abbia commesso delitti contro la fedeltà e la difesa militare è punito a norma delle disposizioni del titolo 2° del libro 3° del codice penale militare di guerra.

Ai fini di questo articolo è considerato delitto contro la fedeltà e la difesa militare qualunque forma di collaborazione attiva, di aiuto e di assistenza prestata al tedesco invasore.

Art. 7

Se il colpevole rivestiva una carica fascista, le pene stabilite per i delitti di cui agli artt. 5 e 6 sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 8

Se il colpevole di uno dei delitti di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, posteriormente all'8 settembre 1943, si sia distinto nella lotta contro i tedeschi, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dieci a venti anni, e le altre pene sono diminuite di due terzi.

Se nella lotta contro i tedeschi il colpevole abbia riportato gravi lesioni personali o compiuto atti di valore, alla pena di morte o dell'ergastolo è sostituita la reclusione da tre a cinque anni, e le altre pene sono ridotte ad una misura non superiore ai tre anni.

Se per atti di valore compiuti nelle stesse circostanze il colpevole abbia conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, può essere dichiarato non punibile.

Se il colpevole di uno dei delitti contemplati negli artt. 2, 3, 4, e 5 del presente decreto si sia ritirato dalla vita politica o abbia preso posizione ostile al fascismo in tempo anteriore all'inizio dell'attuale guerra, si applicano le diminuzioni di pena previste nel primo comma del presente articolo. Se a causa dei predetti atteggiamenti egli abbia subito condanne penali o provvedimenti di polizia, si applicano le riduzioni previste nel secondo comma.

Per gli stessi delitti il giudice, valutate le circostanze di cui all'art. 133 codice penale, all'ergastolo può sostituire la reclusione per trent'anni e ridurre le altre pene di un sesto.

Art. 9

Chiunque, per motivi fascisti od avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di diritto pubblico o privato, di rettitudine o di probità politica, è soggetto alle pene della interdizione temporanea dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte, ovvero della privazione dell'esercizio dei diritti politici per una durata non superiore ai dieci anni.

Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso, può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia

agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a dieci.

E' applicabile il terzo comma dell'art. 8.

CAPO II

Gli organi per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo

Art. 10

Per l'applicazione del presente decreto è istituito l'Alto Commissariato per la punizione dei delitti e degl'illeciti del fascismo, che è retto da un Alto Commissario.

Art. 11

L'Alto Commissario è scelto fra i cittadini la cui avversione al fascismo è testimoniata dalla vita intemerata e dalla condotta politica serbata dopo il 28 ottobre 1922, e preferibilmente fra quelli che hanno sofferto persecuzioni in conseguenza di tale avversione.

L'Alto Commissario è nominato con Regio decreto su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia e sentito il Consiglio dei Ministri, ed è equiparato, per la durata della carica, ai magistrati dell'ordine giudiziario di 1° grado e ne ha le prerogative e le garanzie istituzionali.

Art. 12

L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si compie la punizione dei delitti e degl'illeciti fascisti. Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto, che per sua delega lo sostituisce. L'Alto Commissario aggiunto è nominato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario, ed è equiparato per la durata della carica ai magistrati dell'ordine giudiziario di 3° grado.

Art. 13

All'Alto Commissariato sono assegnati, in numero adeguato, Commissari che coadiuvano l'Alto Commissario.

I Commissari sono nominati con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, fra i magistrati dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I Commissari sono assistiti dalle guarentigie istituzionali dirette a sottrarre il potere giudiziario alle ingerenze del potere esecutivo.

All'Alto Commissariato sono assegnati funzionari di cancelleria scelti fra il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

Questo può scegliere personale di sua fiducia, da nominarsi con decreto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria.

Alle dipendenze dell'Alto Commissariato è istituito un nucleo di polizia giudiziaria, composto da ufficiali, sottufficiali e militi dell'Arma dei Carabinieri Reali e da funzionari ed agenti di Pubblica Sicurezza, il cui numero sarà determinato dal Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

L'Alto Commissario e gli organi dipendenti possono richiedere la polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini.

Art. 14

L'Alto Commissario ha i poteri:

a) di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione della pubblica amministrazione o su denunzia sottoscritta di privati, l'azione per i delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e per gl'illeciti previsti nell'art. 9;

b) di deferire l'accusato, in base ai risultati dell'istruzione, al giudizio degli organi competenti;

c) di sostituire i componenti dei detti organi e di decidere sulla loro astensione;

d) di dichiarare la nullità delle sentenze di cui all'art. 1;

e) di rivedere le decisioni emesse dal magistrato ordinario dopo il 28 ottobre 1922 relativamente ai delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, e, qualora risulti che ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 5, di pronunziare la giuridica inesistenza delle sentenze, deferendo l'accusato al giudizio dell'organo competente secondo le disposizioni del presente decreto;

f) di rivedere le decisioni emesse dagli organi competenti per la defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi del R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B, e, qualora risulti che siano stati ignorati o trascurati fatti di importanza notevole, di richiedere che si proceda dagli organi stessi a nuovo esame, salva ed impregiudicata in ogni caso l'applicazione del presente decreto;

g) di segnalare ai competenti organi i casi che possono dar luogo all'applicazione delle leggi per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza.

Le denunzie private di cui alla lett. *a*) non saran-

ne più ricevibili trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le provincie tuttora occupate dal tedesco, l'anno decorre dall'entrata in vigore del presente decreto in ciascuna di esse.

Art. 15

In ogni capoluogo di provincia è istituito un ufficio istruttorio, al quale sono addetti uno o più Commissari istruttori scelti e nominati ai sensi dell'art. 13.

Art. 16

In ogni distretto di Corte di Appello è istituita una Corte distrettuale per la punizione dei delitti del fascismo, che ha sede nel capoluogo.

Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante ed è composta di sette giudici popolari.

Alla Corte sono assegnati due magistrati di grado pari a quello del presidente, di cui uno, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che lo coadiuva, e, ove occorra, lo sostituisce, e l'altro, scelto nel ruolo della requirente, che esercita all'udienza le funzioni del pubblico ministero, salvo che l'Alto Commissario le attribuisca ad uno dei Commissari di cui all'art. 13.

Art. 17

In ogni capoluogo di provincia è istituita una Commissione provinciale per la punizione degli illeciti del fascismo.

Essa è composta di un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 6°, scelto nel ruolo della magistratura giudicante, che la presiede, e di due giudici popolari.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai Commissari istruttori di cui all'art. 15.

Art. 18

I giudici popolari sono scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'art. 11

Art. 19

Presso ogni Corte distrettuale è costituito l'albo dei giudici popolari del distretto.

Il numero dei giudici popolari per ogni distretto è determinato con decreto reale, su proposta del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, sentito l'Alto Commissario.

Alla formazione dell'albo, che deve essere riveduto nel gennaio di ogni anno, provvede una Commissione composta del Presidente della Corte distrettuale e di quattro cittadini nominati dall' Alto Commissario.

L'albo è sottoposto all'approvazione dell'Alto Commissario, il quale ripartisce i giudici popolari che vi sono iscritti tra la Corte distrettuale e le Commissioni provinciali del distretto, formando i rispettivi elenchi.

Art. 20

Agli uffici di cancelleria dipendenti dagli Uffici istruttori, dalle Corti distrettuali e dalle Commissioni provinciali sono assegnati, in numero adeguato, funzionari scelti nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 21

Alla nomina dei magistrati assegnati alle Corti distrettuali ed alle Commissioni provinciali e dei funzionari del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnati agli uffici di cancelleria di cui all'articolo 20 provvede il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito l'Alto Commissario.

I detti magistrati e funzionari sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

Durante il tempo delle sessioni in cui prestano effettivo servizio, i giudici popolari godono delle prerogative e delle guarentigie indicate nel terzo comma dell'art. 13.

E' ammessa la ricusazione del giudice per i motivi indicati nell'art. 64 del codice di procedura penale, ad esclusione di quello del numero 2.

Sulla ricusazione dei Commissari istruttori e dei presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali decide l'Alto Commissario; su quelle dei giudici popolari rispettivamente i presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

TITOLO SECONDO

NORME DI DIRITTO PROCESSUALE

Capo I

Della competenza

Art. 22

La Corte distrettuale è competente a giudicare sui delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, compresa l'ipotesi prevista nella lettera *e*) dell'art. 14.

Art. 23

La Commissione provinciale è competente a giudicare sugli illeciti previsti dall'art. 9.

Art. 24

Nel caso di concorso dei delitti indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 con gli illeciti previsti dall'art. 9, la competenza appartiene alla Corte distrettuale.

Se dal giudizio emerge che un fatto non costituisce delitto ma illecito, la Corte distrettuale giudica nel merito.

Art. 25

Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative di diritto penale sostanziale e di diritto penale processuale, comprese quelle previste dagli artt. 36, 37 e 47 dello Statuto, e non si applicano le norme sulla competenza dei tribunali dei minorenni.

Art. 26

La competenza territoriale della Corte distrettuale comprende la circoscrizione del distretto della Corte di Appello presso cui funziona, quella della Commissione provinciale la circoscrizione della provincia.

E' in facoltà dell'Alto Commissario derogare alla competenza territoriale.

Per quant'altro riguarda la competenza stessa e quella per connessione, valgono le norme degli artt. 39 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili, salvo il disposto dell'art. 29 del presente decreto.

CAPO II

Dell'istruzione

Art. 27

L'Alto Commissario, se dalle prime indagini rileva che i fatti non sono manifestamente infondati, ordina procedersi all'istruzione; altrimenti dispone che la denunzia sia archiviata, sentito il parere dell'Ufficio istruttorio di cui all'art. 15.

All'istruzione procede il Commissario istruttore funzionante presso la Commissione provinciale competente per territorio.

Art. 28

L'istruzione è compiuta con le forme e con i poteri previsti dal codice di procedura penale per l'istruzione sommaria.

Le notizie, i documenti e gli incarti processuali necessari per l'istruzione sono richiesti alle pubbliche amministrazioni, che non possono rifiutarli.

Nè in istruzione nè in giudizio è concessa l'astensione dalla testimonianza accordata dall'art. 352 del codice di procedura penale.

Gli ordini di comparizione e di cattura sono emessi nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura penale. Fuori dei detti casi, i fatti e le circostanze emerse dall'istruzione sono contestate allo accusato mediante invito a discolparsi entro un termine non inferiore a cinque giorni, nè superiore a quindici.

Art. 29

Esaurita l'istruzione, il Commissario che vi ha proceduto presenta all'Alto Commissario gli atti raccolti ed una relazione riassuntiva nella quale conclude con la proposta per il non luogo a procedimento o per il rinvio al giudizio degli organi rispettivamente competenti secondo gli artt. 22 e 23, formulando i relativi capi di imputazione, e, qualora risulti un reato diverso da quelli indicati negli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, per la trasmissione di copia di tutti o di parte degli atti al Procuratore del Re competente, perchè eserciti l'azione penale, se il reato non è ancora estinto.

Sulla proposta decide l'Alto Commissario, che o dichiara non doversi procedere o emette il decreto di rinvio a giudizio, ordinando o confermando se del caso l'ordine di cattura, o, nella ipotesi del comma precedente, ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re. Egli può anche concedere la libertà provvisoria nei casi previsti dal codice di procedura penale.

CAPO III

Del giudizio

Sezione 1ª

Norme comuni

Art. 30

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali stabiliscono la data di inizio della sessione e fissano i processi da trattare, dando la precedenza a quelli a carico di detenuti.

Art. 31

Almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione, il presidente della Corte distrettuale estrae a sorte dall'elenco dodici giudici popolari, e il presidente della Commissione provinciale ne estrae cinque.

Valgono in quanto applicabili le norme dell'art. 15 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899.

I nomi dei giudici popolari estratti sono comunicati immediatamente all'Alto Commissario.

Art. 32

Nei modi e termini dell'art. 16 del R. decreto 4 ottobre 1935, n. 1899, i presidenti della Corte distrettuale e della Commissione provinciale chiamano fra i giudici popolari estratti quelli che debbono prestare servizio per tutta la sessione, in numero di sette, più due supplenti, per la Corte distrettuale, e in numero di due, più un supplente, per la Commissione provinciale.

Tutti i giudici popolari designati prestano giuramento subito dopo l'apertura della prima udienza della sessione, leggendo, l'un dopo l'altro, la seguente formula: « Giuro di adempiere da uomo di onore e di coscienza, e nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato ».

Art. 33

I presidenti delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali provvedono a tutti gli atti preliminari del giudizio a norma degli artt. 405 e segg. codice procedura penale.

Le udienze sono pubbliche e i dibattimenti si svolgono secondo le norme stablite negli artt. 423 e segg. codice procedura penale, in quanto applicabili ed in quanto non sia diversamente disposto dalle norme seguenti.

Sezione 2ª

Norme particolari per le Corti distrettuali

Art. 34

L'Alto Commissario può disporre che le Corti distrettuali, nell'ambito della circoscrizione, procedano al giudizio nel luogo dove si è svolta l'attività più rilevante dell'accusato oppure dove ritiene più opportuno.

Art. 35

Quando il fatto abbia arrecato danni patrimoniali o non patrimoniali, è ammessa la costituzione di parte civile in dibattimento a norma dell'art. 439 codice procedura penale.

E', del pari, ammessa soltanto in dibattimento la citazione del responsabile civile a norma degli artt. 107 e segg. codice procedura penale.

Art. 36

Aperto il dibattimento e costituite le parti, il presidente, anche di ufficio, sentiti il pubblico ministero, l'imputato e i difensori, dichiara non doversi procedere se l'azione penale non può essere promossa o proseguita o se il reato è estinto, indicandone la causa nel dispositivo della sentenza.

Questa è deliberata senza l'intervento dei giudici popolari.

Il presidente decide pure sulle eccezioni di incompetenza e sulle altre questioni preliminari.

Art. 37

Esaurite le prove e licenziati, se del caso, i giudici popolari supplenti, il presidente invita il pubblico ministero e le altre parti a presentare la richiesta per proporre i quesiti ai giudici popolari, indi li formula e ne dà lettura.

Art. 38

I quesiti si formulano mediante domande cui possa rispondersi con un « Sì » o con un « No », e debbono essere distinti per ciascun imputato, per ciascun fatto principale o subordinato, per ciascuna delle circostanze che escludono, aggravano o attenuano la pena, e per la pericolosità, se non sia presunta dalla legge. Quando sia posto il quesito circa la sussistenza dell'aggravante di cui alla seconda parte dell'art. 2, dovrà essere aggiunto apposito quesito circa l'applicazione della pena di morte. I quesiti vengono proposti nell'ordine che il presidente ritiene logico e conveniente alla votazione.

Art. 39

Il pubblico ministero e le altre parti hanno facoltà di chiedere che i quesiti siano formulati o disposti in modo ed ordine diversi.

Il presidente decide sulle istanze predette.

Art. 40

Formulati definitivamente i quesiti e sottoscritti dal presidente e dal cancelliere, si procede alla discussione finale a norma dell'art. 468 codice procedura penale.

Art. 41

Terminata la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento e si procede alla votazione sui quesiti.

I giudici popolari votano in camera di consiglio, alla presenza del solo presidente, che è tenuto a dare tutti gli opportuni chiarimenti e che segna, accanto a ciascun quesito, l'esito della votazione.

Art. 42

Ultimata la votazione, che non può essere sospesa, il presidente riapre l'udienza e dà lettura dell' esito della votazione su ciascun quesito; invita quindi il pubblico ministero e i difensori delle parti a proporre le rispettive richieste, conclusioni od istanze; immediatamente dopo, in base all'esito della votazione, redige la sentenza e la pubblica mediante lettura in udienza.

Le sanzioni e le misure di sicurezza sono applicate dal presidente, sentiti i giudici popolari in camera di consiglio.

Sezione 3ª

Norme particolari per le Commissioni provinciali

Art. 43

Nei giudizi innanzi alle Commissioni provinciali non è ammessa la costituzione di parte civile, nè la citazione del responsabile civile.

Art. 44

Il presidente e i giudici popolari costituiscono unico collegio giudicante.

CAPO IV
Delle impugnazioni

Art. 45

Contro la sentenza della Corte distrettuale è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi indicati nei numeri 1 e 2 dell'art. 524 codice procedura penale.

Se la Corte suprema di cassazione annulla la sentenza col rinvio, rimette gli atti all'Alto Commissario, che designa un'altra Corte distrettuale per il nuovo giudizio.

Art. 46

Contro la sentenza della Commissione provinciale non è ammessa altra impugnazione all'infuori della revisione.

Art. 47

Nei casi indicati nell'art. 554 codice procedura penale è ammessa la revisione delle sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali.

L'Alto Commissario decide sull'istanza di revisione, e, se l'accoglie, destina un'altra Corte distrettuale o un'altra Commissione provinciale per il nuovo giudizio, rimettendo gli atti alla stessa.

Art. 48

I termini, le forme ed i modi delle impugnazioni ammesse sono regolati dalle norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

CAPO V
Dell'esecuzione

Art. 49

Le sentenze delle Corti distrettuali e delle Commissioni provinciali sono eseguite secondo le norme degli artt. 575 e segg. codice procedura penale.

Nei casi di cui all'art. 14 lett. e) del presente decreto, le pene detentive sofferte in esecuzione della sentenza dichiarata giuridicamente inesistente sono detratte a norma dell'art. 137 codice penale; le pene pecuniarie eseguite sono detratte dall'ammontare complessivo di quelle irrogate.

TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 50

Per tutto ciò che non è previsto nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 51

Il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per l'Epurazione nazionale dal fascismo, è abrogato.

Art. 52

Con successivi provvedimenti saranno dettate le norme di carattere integrativo che possano occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 53

Con successivo provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, di intesa con quello delle Finanze, sentito l'Alto Commissario, saranno stabilite le tabelle numeriche del personale ed il relativo trattamento economico; i fondi necessari per il funzionamento dell'Alto Commissariato saranno stanziati sul bilancio passivo del Ministero delle Finanze, rubrica del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 54

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e cessa di aver vigore un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, salva la definizione dei procedimenti in corso e l'esecuzione delle condanne già pronunziate.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Primo Ministro, Presidente del Consiglio, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 26 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - SFORZA - CROCE - TOGLIATTI - RODINO' MANCINI - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ - QUINTIERI ORLANDO - DE COURTEN - SANDALLI - OMODEO TARCHIANI - GULLO - CERABONA - DI NAPOLI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1944.

Variazione negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici e dell' Azienda Autonoma Statale della Strada.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1944, n. 37, con il quale è stata stanziata la somma di lire 27.000.000 in conto di quella di lire 600.000.000 autorizzata con il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72;

Ritenuta la necessità di stanziare l'ulteriore somma di lire 73.000.000;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esercizio 1943-44 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero dei Lavori Pubblici:

— cap. 120 bis — Contributo straordinario all'Azienda Autonoma Statale della Strada per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . . L. 73.000.000

Azienda Autonoma Statale della Strada

Entrata

— cap. 16 bis — Contributo straordinario dello Stato per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade statali d'interesse militare(R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . L. 73.000.000

Spesa

— cap. 42 bis — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade statali d' interesse militare (R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 72) . . . . L. 73.000.000

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Salerno, 20 maggio 1944.

IL MINISTRO
QUINTO QUINTIERI

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 31 maggio 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 13 aprile 1944, n. 113.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 26-4-1944.

limitatamente agli articoli 1 e 2 e con la variante che alla data « 1 marzo 1944 » contemplata nell'articolo 1, viene sostituita la data « 1 giugno 1944 ».

Concessione di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei civili deportati dai tedeschi, di un'integrazione temporanea su detti soccorsi e su quelli dovuti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. Modifiche alla Legge 22 gennaio 1934, N. 115, e successive modificazioni.

DECRETO MINISTERIALE 1 aprile 1944.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 25 del 6-5-1944.

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio negli stati di previsione della entrata e della spesa del Ministero delle Finanze.

R. DECRETO-LEGGE 14 aprile 1944, n. 125.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 26 del 10-5-1944.

Modifica dell'art. 2 della legge 3 giugno 1937, n. 847, sull'istituzione degli Enti Comunali di Assistenza.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno